



CORSO DI FORMAZIONE
RESPONSABILI PROVINCIALI

INPS - SETTORE PUBBLICO



IL SUBENTRO DELL'INPS NEL PUBBLICO IMPIEGO

L'INPS A PARTIRE DAL 2012 È STATO CHIAMATO AD AMMINISTRARE ANCHE LE GESTIONI PENSIONISTICHE DEI PUBBLICI DIPENDENTI CHE COMPREDONO I DUE GRANDI RAGGRUPPAMENTI DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI, REGOLAMENTATI DA NORMATIVE DIVERSE, CHE IN PARTE SOPRAVVIVONO.

LA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI STATALI È STATA PER LUNGO TEMPO REGOLATA DALLE NORME DEL TESTO UNICO DI CUI AL D.P.R. 1092/1973, CHE **TUTT'ORA** RESTA PARZIALMENTE IN VIGORE E RIGUARDA GLI IMPIEGATI CIVILI E MILITARI, IL PERSONALE SCOLASTICO ED I MINISTERIALI.


ESSA È STATA GESTITA, IN PASSATO, DIRETTAMENTE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, CON IL SUPPORTO DELLE EX DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO, CHE CURAVANO ESSENZIALMENTE GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA PENSIONE, FINO AL 1996, CON IL **PASSAGGIO ALL'INPDAP**;


LE CASSE PENSIONI DEGLI ENTI LOCALI, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, ERANO INVECE AMMINISTRATE DAGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO E SUCCESSIVAMENTE, DAL MOMENTO DELLA SUA ISTITUZIONE avvenuta con il D.Lgs. 30/06/1994, n. 479, **DALL'INPDAP**.

IL NEGATIVO ANDAMENTO DEMOGRAFICO

IL NEGATIVO ANDAMENTO DEMOGRAFICO, UNITO ALLA CRISI ECONOMICA DETERMINATASI CON IL PROCESSO DI GLOBALIZZAZIONE HANNO RESO NECESSARI NUMEROSI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI, AL FINE DI:

- OMOGENEIZZARE LA NORMATIVA DELLE VARIE GESTIONI PUBBLICHE E PRIVATE;
- RIDURRE I COSTI DIVENUTI INSOSTENIBILI ANCHE PER IL NEGATIVO ANDAMENTO DEMOGRAFICO





I GRAFICI RIPRODUCONO LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA DEGLI STATI UNITI E DELLA GERMANIA (A DESTRA) nel 2050

LA SITUAZIONE dei RENDIMENTI PRIMA DELLE RIFORME

I RENDIMENTI PENSIONISTICI DELLE DIVERSE GESTIONI , CON QUARANTA ANNI DI CONTRIBUZIONE, ERANO I SEGUENTI:

INPS FPLD E AUTONOMI: 80 PER CENTO **DELLA MEDIA DELL'ULTIMO** QUINQUENNIO
(SALVO SENTENZE DELLA C.C. 264/1994 E SEG.
SECONDO IL PRINCIPIO DELL'ULTERIORE APPORTO;

STATALI : 80 PER CENTO, **DELL'ULTIMO STIPENDIO** CON LA MAGGIORAZIONE DEL 18 % DELLA
BASE PENSIONABILE (94%) +IIS (CENNO PENSIONI BABY);


ENTI LOCALI: 100 PER CENTO **DELL'ULTIMO STIPENDIO**;

FONDI SOSTITUTIVI : 90 % CON 36 ANNI, **CALCOLATO SULLO STIPENDIO DELL'ULTIMO ANNO**
(ELETTRICI, TELEFONICI, AUTOFERROTRAMVIERI)

QUESTI TRATTAMENTI SOPRAVVIVONO PER LE QUOTE MATURE FINO AL 31/12/1992 .

I SALDI DI GESTIONE

INPS
SALDI
DI
GESTIONE
2012
2013
2014
2014
2016



NASCE LA QUOTA A

Riforma Amato settembre 1992

FINO AL 1992 : MANTENIMENTO DEL VECCHIO SISTEMA DI CALCOLO : QUOTA A)

DAL 1993 : QUOTA B)

- a) Con meno di 15 anni di contributi al 31/12/1992, sulla base della media retributiva delle voci pensionabili, fino al 1995 e con gli emolumenti accessori dal 1996 i fino alla cessazione;
- b) Con più di 15 anni di contributi al 31/12/1992, sulla base della media contributiva calcolata sugli ultimi dieci anni di servizio. a partire dal 1996 comprensivi degli oneri accessori

DAL 1995 CON LA LEGGE 724/1994 IL GOVERNO BERLUSCONI INTRODUCE IL RENDIMENTO DEL 2% ANCHE PER I PUBBLICI DIPENDENTI

DAL 1996 CON IL GOVERNO DINI SI STABILISCE:

- IL CALCOLO CONTRIBUTIVO A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 1996, CON MENO DI 18 ANNI DI CONTRIBUTI;
- L'APPLICAZIONE DEL 2% SOLO SE **NON PIU' FAVOREVOLE** PER I DIPENDENTI PUBBLICI; *****
- L'INTRODUZIONE NELLA GESTIONE PUBBLICA DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE (LEGGE 153/1969)

DAL 01/01/2012 Con la Legge di Riforma Fornero, l'**estensione del** calcolo con il metodo contributivo per tutti a partire dalle quote maturate successivamente al 31/12/2011.

LA CONTRIBUZIONE

ANCHE NEL SETTORE PUBBLICO, COME NEL SETTORE PRIVATO, L'OBBLIGO ASSICURATIVO NASCE DAL MOMENTO DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO, A PARTIRE DA TALE MOMENTO SI INSTAURA UN RAPPORTO DI NATURA PREVIDENZIALE CHE COINVOLGE **IL DATORE DI LAVORO, L'ASSICURATO E L'ENTE ASSICURATORE**.

NON È UN RAPPORTO CHE SCATURISCE DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI, BENSÌ DA UN OBBLIGO DI LEGGE, CHE TRAE ORIGINE DAI PRINCIPI DI TUTELA COSTITUZIONALE, SANCITI nei confronti del cittadino lavoratore.

I PRINCIPII FONDAMENTALI:

- 1) IL DIRITTO PREVIDENZIALE **NON E' RINUNCIABILE** DA PARTE DEL LAVORATORE, N'è Può ESSERE COSTITUIRE OGGETTO DI TRANSAZIONE, IN QUANTO IL LEGITTIMO CREDITORE NEI CONFRONTI **DELL'ASSICURANTE E' L'ENTE ASSICURATORE;**
- 2) NEL NOSTRO SISTEMA VIGE **IL PRINCIPIO DELL'AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI, CHE SONO DOVUTE ANCHE IN MANCANZA DELL'EFFETTIVO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, QUALORA DOVUTI;**
- 3) I CONTRIBUTI SONO DOVUTI, QUANDO SIA INSTAURATO UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE E NON SIA INTERVENUTA LA PRESCRIZIONE (**art. 40 L.153/1969; l'art. 23-ter L. 485/1972; circ. n. 50/2003** sono anche ricongiungibili)
- 4) La **PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PUO' ESSERE INTERROTTA CON DENUNCIA DEL LAVORATORE DA PRESENTARSI ENTRO DIECI ANNI;**

LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI NELLA GESTIONE PUBBLICA

NEL PUBBLICO, IL PRINCIPIO DELL'AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI E' ANCORA PIU' EFFICACE E PUNTUALE, TANT'è CHE PER LA SALVAGUARDIA DEI PROPRI DIRITTI ASSICURATIVI, NON OCCORRE DA PARTE DEL LAVORATORE L'ESERCIZIO DELLA DENUNCIA AI FINI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE.

MALGRADO CIO', NEGLI ULTIMI TEMPI, SONO STATE DIFFUSE NOTIZIE IMPRECISE CHE HANNO CREATO UN FORTE ALLARMISMO TRA I LAVORATORI, ANCHE A CAUSA DI CIRCOLARI POCO CHIARE EMESSE DALLO STESSO INPS CHE AVEVA CERCATO DI TUTELARE IL SISTEMA, FACENDO TRASPARIRE **LA POSSIBILITA' DELLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI ANCHE PER I PUBBLICI DIPENDENTI.**

DIVERSAMENTE, ' **L'ART. 31 DELLA LEGGE N° 610/1952.** "MIGLIORAMENTI AI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA..."

COSÌ DISPONE:

<Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, (NO MIUR) nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei

relativi contributi, eccezione fatta per le sistemazioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 19, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. >>

MA PIU' OLTRE

<La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.

NEI CASI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PER I QUALI AVVENGA LA VALUTAZIONE IN PENSIONE DI SERVIZI IN FATTO NON ASSISTITI DA ISCRIZIONE, LA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA **SI EFFETTUA TENENDO PRESENTE L'INTERO SERVIZIO UTILE, COMPRENDENDO ANCHE GLI EVENTUALI SERVIZI DI OBBLIGATORIA ISCRIZIONE NON ASSISTITI DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI O DALLA PREDETTA SISTEMAZIONE**>

E PROSEGUENDO: <nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i servizi medesimi sono stati prestati considerandoli come resi...>

Con circolare 169/ 2017 l'inps ha esteso l'applicazione dell'art. 31 agli impiegati statali in base alle seguenti considerazioni:

< Con riferimento ai lavoratori iscritti alla CTPS, è preliminarmente opportuno assumere in considerazione che lo speciale regime previsto dall'art. 31 della legge n. 610/1952 si applica "...agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza...".

AL RIGUARDO, OCCORRE RAMMENTARE CHE, PER I DIPENDENTI DELLO STATO, NON ESISTEVA, SINO AL 31 DICEMBRE 1995, UNA GESTIONE SEPARATA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AFFIDATA AD UN ISTITUTO DI PREVIDENZA, TANTO CHE LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ERANO GESTITE DIRETTAMENTE DALLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI STATALI.

E' solo a partire dal 1° gennaio 1996 che, con l'articolo 2, comma 1, della legge 335 del 1995, viene “...istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato...”.

E' VERO QUINDI CHE, ALL'EPOCA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 610 DEL 1952, I DIPENDENTI DELLO STATO NON RIENTRAVANO NELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA LEGGE E, PER QUANTO DI INTERESSE AI FINI DELLA PRESENTE ANALISI, DELL'ART. 31 DELLA LEGGE MEDESIMA, MA VI SONO RIENTRATI A PIENO TITOLO A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA CTPS PRESSO IL DISCIOLTO ISTITUTO DI PREVIDENZA INPDAP.

Pertanto, dalla data di costituzione della CTPS anche ai dipendenti pubblici ad essa iscritti è ragionevole ritenere che si applichi il regime previsto dall'art. 31 della legge 610 del 1952. Alla predetta conclusione concorrono peraltro anche ragioni di ordine sistematico, che vengono in evidenza dall'analisi del d.P.R. n. 1092 del 1973, recante il “testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”. In particolare, l'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, nel prevedere che “...tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano

Appare pertanto ragionevole e conforme a una interpretazione dinamica e sistematica delle norme citate ritenere che ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS si applichino le regole previste dall'art. 31 della legge n. 610/1952, OSSIA CHE IN CASO DI PRESCRIZIONE DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE, IL DATORE DI LAVORO SIA TENUTO A SOSTENERE L'ONERE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER I PERIODI DI SERVIZIO IN CUI È INTERVENUTA LA PRESCRIZIONE MEDESIMA, CON OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLA RELATIVA PROVISTA, CALCOLATA SULLA BASE DEI CRITERI DI COMPUTO DELLA RENDITA VITALIZIA EX ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 1338/1962.

L'ART. 31, INVECE, ESCLUDE ESPRESSAMENTE DAL SUO CAMPO DI APPLICAZIONE LA SEZIONE AUTONOMA PER LE PENSIONI AGLI INSEGNANTI ELEMENTARI E DEGLI ASILI, I CUI ISCRITTI SONO SUCCESSIVAMENTE CONFLUITI IN PARTE NELLA CPI] E IN PARTE NELLA CTPS.

Al contrario, l'art. 31 citato non è applicabile, vista la espressa esclusione dal proprio campo di applicazione della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, poi confluita nella CPI ai sensi dell'art. 4 della legge 11 aprile 1955 n. 379, agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, oggi ricondotte nell'ambito della nuova categoria delle scuole paritarie per effetto della legge n. 62/2000

L'ulteriore precisazione con la circolare del 18/08/2018

nella circolare del 18/08/2018 l'INPS ULTERIORMENTE CHIARISCE :

- 1) che la prescrizione non SI APPLICA ai diritti previdenziali dei pubblici dipendenti;
- 2) che la stessa concerne esclusivamente i rapporti tra enti ed Istituto;
- 3) **che la norma di cui all'art. 31, originariamente** LIMITATA agli assicurati presso le Casse presso gli II. di PP. debba essere estesa anche agli assicurati presso la C.T.P.S. , in ragione del processo di omogeneizzazione messo in atto a partire dalla Legge 335/95 in poi (non avrebbe senso distinguere tra le due forme ma anche per il principio contenuto nel dpr 1092/1973)

LA CIRCOLARE INPS DEL 18/08/2018

L'INPS CON LA SUDETTA CIRCOLARE HA ULTERIORMENTE E DEFINITIVAMENTE CHIARITO:

<<In merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, **confluite nell'INPS,** si chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019.

Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, perché (QUELLE CHE MUTANO) mutano (SONO) le conseguenze del mancato pagamento contributivo **accertato dall'Istituto.**

Il 31 dicembre 2018 non deve essere considerato come data ultima entro cui **l'iscritto/dipendente pubblico può** chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, **ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell'ex INPDAP.**

A maggior chiarimento, va evidenziato che **i flussi di denuncia, che perverranno all'INPS** dal 1° gennaio 2019, saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (**ossia sarà obbligato a sostenere l'onere del trattamento di**

quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).>>

TUTTO CIO' HA LO SCOPO DI CONTRASTARE LA PRASSI DI ALCUNI COMUNI, OD ENTI, LO DI VERSARE IN RITARDO I CONTRIBUTI, TRAENDONE UN VANTAGGIO.

INFORMA POI L'INPS:

I DIPENDENTI, CHE VOGLIANO VERIFICARE LA PROPRIA POSIZIONE ASSICURATIVA, POSSONO ACCEDERE, TRAMITE PIN, ALL'ESTRATTO CONTO E VERIFICARNE LA CORRETTEZZA. IN CASO RISCONTRASSERO LACUNE O INCONGRUENZE, POSSONO CHIEDERE LA VARIAZIONE RVPA, ISTANZA PER LA QUALE NON È PREVISTO ALCUN TERMINE PERENTORIO.

L'UNICA ECCEZIONE È COSTITUITA DAGLI ISCRITTI ALLA CASSA PENSIONI INSEGNANTI (CPI), OSSIA GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE (PUBBLICHE E PRIVATE), GLI INSEGNANTI DEGLI ASILI ERETTI IN ENTI MORALI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI
PER QUESTI LAVORATORI, NELL'IPOTESI DI PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI, IL DATORE DI LAVORO PUÒ SOSTENERE L'ONERE DELLA RENDITA VITALIZIA; NEL CASO IN CUI NON VI PROVVEDA, IL LAVORATORE

DOVRÀ PAGARE TALE ONERE PER VEDERSI VALORIZZATO IL PERIODO SULLA POSIZIONE ASSICURATIVA. ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO PER I LAVORATORI DELLA A.G.O. (ART.31 L. 610/1952)”.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DEI CONTRIBUTI

La contribuzione valida ex se, (111) (con **l’eccezione degli statali non di ruolo fino al 31/12/1977**) relativa ai periodi di lavoro, e perciò obbligatoria, può essere integrata dal seguenti ulteriori periodi::

- 1) STATALI NON DI RUOLO (DAL 01/01/1988)
- 2) Le MAGGIORAZIONI : servizi per lavori disagiati, per invalidi e ipovedenti ***
per il personale militare;
- 3) I VERSAMENTI VOLONTARI
- 4) I CONTRIBUTI FIGURATIVI
- 5) I RISCATTI

6) LA RICONGIUNZIONE non ONEROSA (riunioni e computi)

7) LE RICONGIUNZIONI ONEROSE (LEGGE 29/79 E 45/1990)

1. I VERSAMENTI VOLONTARI

I CONTRIBUTI VOLONTARI VENGONO VERSATI **SU DOMANDA DELL'ISCRITTO** per PROSEGUIRE LA CONTRIBUZIONE PER RAGGIUNGERE IL DIRITTO ALLA PENSIONE O **PER AUMENTARNE L'IMPORTO** IN CASO DI INTERRUZIONE O CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. È IL CASO DI ASPETTATIVE PER MOTIVI DI STUDIO O FAMIGLIA, DI INTERRUZIONI PER MOTIVI DISCIPLINARI, PER LAVORI DISCONTINUI, STAGIONALI O PART-TIME.

Nella gestione pubblica, la facoltà di effettuare i versamenti volontari è stata consentita a partire **dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 184 del 30/04/1997**, noto per aver introdotto anche nuove forme di riscatto.

L'INPDAP in un primo tempo aveva consentito i versamenti volontari soltanto ai fini del raggiungimento del requisito minimo per il diritto **a pensione e non anche per incrementare l'anzianità** contributiva, nel caso in cui il requisito contributivo fosse già stato perfezionato.

Si deve attendere fino a 17 maggio del 2006, circa 10 anni dopo **l'entrata in vigore della legge 184**,

La [Circolare n. 11](#). Del 17/05/2006

La **Direzione Generale dell'INPDAP** modificando il consueto atteggiamento restrittivo giunge ad affermare:

“CON LA PRESENTE SI CHIARISCE CHE LA FACOLTÀ DI PROSEGUIRE VOLONTARIAMENTE IL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO È AMMESSA NON SOLO PER RAGGIUNGERE IL DIRITTO ALLA PENSIONE, MA ANCHE PER INCREMENTARNE LA MISURA.”

I REQUISITI

PER PROSEGUIRE LA CONTRIBUZIONE SONO RICHIESTI **ALMENO CINQUE ANNI** DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVAMENTE VERSATA, RIFERITI A QUALSIASI EPOCA, OPPURE **TRE** NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI LA DOMANDA.

LAVORI DISCONTINUI, STAGIONALI O TEMPORANEI

È PREVISTA UNA **RIDUZIONE DEL REQUISITO MINIMO CONTRIBUTIVO DA TRE A UN ANNO** PER COPRIRE VOLONTARIAMENTE I PERIODI COMPRESI TRA UN RAPPORTO DI LAVORO E L'ALTRO, IN CASO DI LAVORI DISCONTINUI, STAGIONALI O TEMPORANEI E DI QUELLI DI NON LAVORO NELL'AMBITO DI UNA PRESTAZIONE A TEMPO PARZIALE DI TIPO ORIZZONTALE, VERTICALE O CICLICO.

IL COSTO.

L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO È PARI ALL'ALIQUTA DI FINANZIAMENTO, PREVISTA PER LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA ALLA GESTIONE PENSIONISTICA, APPLICATA ALL'IMPORTO MEDIO DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE PERCEPITA NELL'ANNO DI CONTRIBUZIONE PRECEDENTE LA DATA DELLA DOMANDA.

IL MINIMALE

L'IMPORTO MINIMO DI RETRIBUZIONE, SULLA QUALE SONO COMMISURATI I CONTRIBUTI VOLONTARI, NON PUÒ ESSERE INFERIORE ALLA RETRIBUZIONE SETTIMANALE, DETERMINATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 1983, N. 463,

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA PUÒ ESSERE VERSATA ANCHE PER I SEI MESI PRECEDENTI LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

IN CASO DI RIOCCUPAZIONE

L'ASSICURATO, IL QUALE RIPRENDA I VERSAMENTI VOLONTARI DOPO UN PERIODO DI RIOCCUPAZIONE ALLE DIPENDENZE DI TERZI, PUÒ OTTENERE, A DOMANDA, LA RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DA LUI DOVUTO. TALE IMPORTO È CALCOLATO SULLA BASE DELLA MEDIA DELLE RETRIBUZIONI PERCEPITE NELL'ANNO PRECEDENTE LA RIPRESA DEI VERSAMENTI STESSI. LA DOMANDA DI CUI SOPRA DEVE ESSERE PRESENTATA, A PENA DI DECADENZA, ENTRO 180 GIORNI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA


DAL PORTALE INPS RISERVATO AI PATRONATI:

Con accesso dal sottomenu domande->> versamenti volontari, si accede alle domande per

ex IPOST,

ex FERROVIE DELLO STATO.

Con la procedura si possono inviare le domandedi v.v. anche per i lavoratori dipendenti del settore privato, per coltivatori diretti, artigiani, commercianti, elettrici, telefonici, autoferrotranvieri, volo, ex-INPDAl, gestione separata, ex ENPALS.



L'ALTRA MODALITA'

PER I DIPENDENTI STATALI E DEGLI ENTI LOCALI, L'invio della domanda potrà essere effettuato compilando il modulo auto-**configurante**, reperibile all'interno del portale sotto il percorso ->

“ACCESSO AI SERVIZI GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI PER I PATRONATI”

è presente l'elenco di tutti i modelli per la **presentazione delle istanze con la procedura “Gestione Pubblica” nel Menu' per i Patronati:**

MODULI PDF PER PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

- Modulo PDF per la **Contribuzione figurativa** per attività sindacali ed elettive versione 19 Aprile 2017
- Modulo PDF di assegno nucleo familiare (PDF 586KB) - Allegato alla domanda di pensione - versione 09 maggio 2018
- Modulo PDF per la domanda web di ricongiunzione onerosa (pdf 578KB) - versione 1 Giugno 2018
- Modulo PDF per la domanda web di ricongiunzione non onerosa (pdf 710KB) - versione del 5 Aprile 2016
- Modulo PDF costituzione posizione assicurativa (PDF 585KB) - versione 08 novembre 2017
- Modulo PDF per la domanda web di contribuzione volontaria (PDF 568KB) - versione 29 gennaio 2019

- Modulo PDF per la domanda web di riconoscimento maternità (PDF 569KB) - versione 6 febbraio 2018
- Modulo PDF per la domanda web di riscatti ai fini pensionistici (PDF 608KB) - versione 5 marzo 2019
- Modulo PDF per la domanda web di computo servizi (pdf 562KB) - versione 14 novembre 2016
- Modulo PDF per la domanda di doppia annualità (pdf 662KB) - versione 14 novembre 2016 Modulo PDF per la revoca domanda di pensione (pdf 567KB) - versione 14 novembre 2016

MODULI PDF PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

- Modulo PDF per esonero di riscatto ai fini TFR/ TFS (PDF 524KB) - versione del 14 novembre 2016
- Modulo PDF per riscatto TFR/ TFS enti locali (pdf 538KB) - versione del 14 novembre 2016
- Modulo PDF per la domanda di quantificazione TFS (pdf 567KB) - versione del 14 novembre 2016
- Modulo PDF per la domanda di quantificazione TFR (pdf 568KB) - versione del 14 novembre 2016

successivamente sarà possibile inviare eventuali allegati, come il documento di identità, il mandato di patrocinio ed eventualmente copia della domanda firmata.

esercitazione pratica per: Calcolo manuale del costo del versamento volontario,

- Compilazione ed invio telematico di domanda di versamenti volontari per dipendente azienda poste dipendente ferrovie dello stato , dipendente della gestione pubblica statale

2. IL RISCATTO

Il riscatto è l'istituto che consente all'iscritto di accreditare, a fronte del pagamento di un CONTRIBUTO, determinati periodi fuori dal rapporto di lavoro, o per la sua sospensione o interruzione, altrimenti non valutabili, come ad esempio i periodi di studio o le aspettative senza assegno.

Ripercorrendo le modalità di accesso utilizzate precedentemente, si può utilizzare il modulo pdf denominato “[riscatto ai fini pensionistici](#)”.

Alcuni aspetti comuni:

PAGAMENTO RATEALE: per le domande successive al 01/01/2008 è ammesso il pagamento dell'onere mediante **120 rate, senza** interessi.

ENTI LOCALI E SANITÀ: la domanda deve essere presentata in costanza di rapporto di impiego, oppure entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di cessazione (per i superstiti entro 90 giorni dal decesso);

STATALI: la domanda deve essere presentata in costanza di rapporto di impiego, ovvero entro 90 giorni dalla data di cessazione, in caso di collocamento a riposo diverso dal limite di età, in **quest'ultimo caso, invece,**

PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA l'istanza PER IL COMPUTO O PER IL RISCATTO deve essere presentata almeno due anni prima della cessazione a pena di decadenza.

-
COMPETENZA per la definizione delle domande di computo, riscatto e ricongiunzione presentate fino al _____
31/08/2000 è competente **l'amministrazione**; dal 01/09/2000 è **competente l'INPDAP**; e quindi DAL
2012 **l'INPS** .

IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO

Il calcolo del contributo di riscatto è pari alla cosiddetta *Riserva matematica*.

ESSA SI OTTIENE MEDIANTE LA QUANTIFICAZIONE DELLA SOMMA NECESSARIA AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PENSIONE CORRISPONDENTE ALLA ENTITÀ DEL PERIODO DA RISCATTARE, PER TUTTO IL PERIODO COMMISURATO ALLA SPERANZA DI VITA.

Con il d.Lgs. n. 184/1997, è stata estesa al settore pubblico la normativa in uso nella gestione privata, mediante **l'utilizzo dei coefficienti, contenuti nelle tabelle previste dall'art. 13 della legge 1338/1962**, con le modalità che seguono.

a) **Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema retributivo”**. Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema retributivo, l'importo della somma da versare è determinata con i criteri previsti dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica); **l'onere varia in rapporto a fattori quali l'età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni. Il costo dell'operazione comportante il calcolo della riserva matematica viene a identificarsi con il capitale di copertura corrispondente alla quota di pensione, che a seguito del riscatto risulta potenzialmente o effettivamente acquisita dall'interessato (beneficio pensionistico).**

b) **Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema contributivo”**. Relativamente ai periodi da riscattare, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. **MONTANTE**. La retribuzione, cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei **dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.**

c) Riscatto periodi da valutare con il sistema contributivo per soggetti di età inferiore ai 45 anni.

L'articolo 20, comma 6, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha introdotto, per le domande presentate dal 29 gennaio 2019, un diverso sistema di calcolo dell'onere di riscatto del corso di studi di cui all'articolo 2 del d.lgs. 184/1997, nei casi in cui la domanda di riscatto sia presentata

fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo. In questa ipotesi, **l'onere è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo**, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). L'importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

PER L'ANNO 2019 IL REDDITO MINIMO ANNUO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL CALCOLO DEL **CONTRIBUTO IVS**, DOVUTO DAGLI ARTIGIANI E DAGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI, È PARI A **15.878 EURO**. A DETTO IMPORTO VA APPLICATA L'ALIQUTA DEL **33%**. QUINDI, PER LE DOMANDE PRESENTATE NEL CORSO DEL 2019, IL COSTO PER RISCATTARE UN ANNO DI CORSO È PARI A **5.239,74 EURO**.

PER VALUTARNE LA CONVENIENZA **OCCORRERA' CONSIDERARE CHE, IN BASE ALLE**
ATTUALI DISPOSIZIONI, **L'INPS CORRISPONDERA' UNA QUOTA MENSILE LORDA**
RICAVATA DIVIDENDO IL MONTANTE / PER LA SPERANZA DI VITA,
AL NETTO DELL' IMPOSTA IRPEF .

$$\begin{array}{l} \text{CALCOLO :} \quad 5239,74 \quad / \quad 20,00 \quad (*) \quad = \quad 261,987 \\ \quad \quad \quad \text{(montante)} \quad \text{(divisore)} \quad = \quad \text{pensione annua} \end{array}$$

EURO 261,99 / 13 = 20,15 EURO IMPORTO MENSILE LORDO

(*) 20,00 ipotesi di divisore corrispondente alla speranza di vita anni
alla data di decorrenza della pensione decorrenza della pensione.

Sono, riscattabili a domanda e con onere a carico dell'interessato i seguenti periodi e servizi:

- Periodi successivi al 31 dicembre 1996 nella misura massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro sia interrotto o sospeso in base a specifiche norme di legge o di contratto e che risultino privi di copertura assicurativa (ad esempio, aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di studio e le interruzioni per motivi disciplinari) - (art. 5 D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 – Circolare ex INPDAP 14 febbraio 1997, n. 9);
- **Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui**, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa (art. 7, D.Lgs. n. 564/1996 - Circolare ex INPDAP n. 9/1997);
- Periodi successivi al 31 dicembre 1996 di non effettuazione della prestazione lavorativa, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico non coperti da contribuzione obbligatoria (art. 8, D.Lgs. n. 564/1996 - Circolare ex INPDAP 9/1997);

- Periodi corrispondenti al congedo parentale collocati al di fuori del rapporto di lavoro ai sensi **dell'art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 26 marzo 2001, n. 151** (informativa ex INPDAP 11 marzo 2003, n. 15).
- I periodi non coperti da assicurazione, che danno luogo al congedo parentale, possono essere riscattati **nella misura massima di cinque anni, a condizione che i richiedenti possano far valere all'atto della domanda almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.**
- Periodi di servizio prestati nelle Scuole Legalmente riconosciute privi di copertura assicurativa (art. 116 D.P.R. n. 417/1971) in mancanza dei certificati è consentita **l'autocertificazione;**
- Diploma di accademia Belle Arti e tutti quei diplomi, titoli di studio o corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per **l'ammissione in servizio** di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni. I corsi di studio di natura post secondaria, riguardati dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000, devono essere accompagnati da precedente possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale (sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000 - nota operativa ex INPDAP 1° febbraio 2006, n. 10);
- Periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia antecedenti al 31 dicembre 1996 – art. 1, commi 789 e 790, legge 27 dicembre 2006, n. 296 – decreto del Ministro del lavoro 31 agosto 2007 (circolare ex INPDAP 8 aprile 2008, n. 6);

- **Periodi di lavoro effettuati all'estero in Paesi non membri dell'Unione Europea**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs.184/1997 (circolare ex INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12);
- Periodi di aspettativa per seguire il coniuge **che presta servizio all'estero** (legge n. 26/1980, come integrata dalla legge n. 333/1985); **la facoltà di riscatto prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 184/1997** è consentita agli iscritti alle casse se possano vantare servizi prestati alle dipendenze dello Stato e agli iscritti alla **CPUG** e ai dipendenti degli enti pubblici individuati dalla legge n. 70/1975 - (circolare ex INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12);
- Periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, non coperti da alcuna contribuzione, successivi al 1° gennaio 2009 (nota operativa ex INPDAP 7 maggio 2009, n. 24);
- Servizio civile universale, su base volontaria – D.Lgs. n. 6 marzo 2017, n. 40 (circolare INPS 6 luglio 2017, n. 108);
- **Periodi di congedo per la formazione ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 53/2000**, non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato nell'arco dell'intera vita lavorativa; è richiesta un'anzianità di servizio di almeno cinque anni presso l'amministrazione;
- **Corsi necessari per l'ammissione in servizio** del personale delle Pubbliche Amministrazioni (nota operativa ex INPDAP 18 marzo 2010, n. 11);

- Servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per periodi non inferiori a sei mesi – Sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 2018 – messaggio Hermes 4 maggio 2018, n. 1886;
- I servizi presso enti iscritti facoltativamente, prestati precedentemente alla data di iscrizione facoltativa;
- I servizi prestati presso aziende private che esercitano un pubblico servizio;
- I servizi prestati presso enti di diritto pubblico e istituti di credito di diritto pubblico;
- I periodi di iscrizione agli albi professionali, esclusivamente per il numero di anni richiesti per **l'ammissione al posto (art. 8, comma 3, Legge 8 agosto 1991, n. 274)**;
- I corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali (art. 8, comma 1, lettera a, Legge 274/1991);
- I periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi speciali di perfezionamento, in aggiunta al diploma, ovvero alla laurea (art. 8, comma 5, Legge 274/1991);
- I corsi di specializzazione del personale laureato in medicina (art. 23, Legge 11 giugno 1954, n. 409);
- I periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti (art.8, comma 6, Legge n. 274/1991);

- I corsi di almeno un anno di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 8, comma 1, lettera b, legge 274/1991 - nota operativa ex INPDAP 13 marzo 2006, n. 21). I titoli della formazione professionale devono essere prescritti per il posto occupato e il richiedente deve essere in possesso di precedente diploma di istruzione secondaria superiore indipendentemente dalla sua durata che può essere biennale, triennale, quadriennale o quinquennale;
- I periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle università;
- I periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario ospedaliero da parte degli iscritti **CPS** (limitatamente a due anni);
 - I periodi di tempo trascorsi in qualità di assegnatari di borse di studio se sprovvisti da contribuzione. La **valorizzazione del periodo avviene a condizione che il rapporto intercorso tra l'ente che effettua la formazione e il titolare della borsa di studio si sia svolto con modalità tali da configurare l'espletamento di un'attività riconducibile al rapporto d'impiego non di ruolo**
- (nota di servizio del Ministero del Tesoro n. 265 del 10/5/1993);
- **I periodi prestati quali assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (nota operativa ex INPDAP 19 aprile 2007, n. 20);**
- Diploma di infermiera/e professionale (art. 24, legge 22 novembre 1962, n. 1646 - informativa ex INPDAP 17 giugno 1998, n. 2);

- Corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto in aggiunta a quello professionale iniziale di infermiere professionale e vigilatrice di infanzia (sentenza Corte Costituzionale n. 163/1989);
- Diploma di tecnico fisioterapista e della riabilitazione (sentenza Corte Costituzionale n.133/1991);
- Diploma di ostetrica (sentenza Corte Costituzionale n. 178/1993 - informativa ex INPDAP 2/1998);
- Diploma di assistente sociale (sentenza Corte Costituzionale n. 426/1990);
- Diploma di tecnico in logopedia (sentenza Corte Costituzionale n. 209/1993);
- **Diploma di vigilatrice d'infanzia** (sentenza Corte Costituzionale n. 765/198 - informativa ex INPDAP 2/1998);
- Diploma di educatore professionale (sentenza Corte Costituzionale n.280/1991);
- Periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica
- **Periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell'articolo 20, commi da 1 a 5, del Decreto Legge 28**

gennaio 2019, n. 4;

IL calcolo dell'onere di RISCATTO

Per calcolare l'onere del riscatto si dovrà determinare in primo luogo il rendimento pensionistico conseguente al riscatto stesso. Si dovrà effettuare, quindi, un doppio calcolo, per determinare la differenza tra

- **L'IMPORTO DELLA PENSIONE COMPRENSIVO** DEL RISCATTO
- **L'IMPORTO DELLA PENSIONE SENZA IL PERIODO** DA RISCATTARE.

Per il conteggio si deve utilizzare la procedura contenuta nel programma SEAC.

PERO' l'estratto scaricato direttamente **dall'INPS, non CONSENTE UN CALCOLO CORRETTO**

INFATTI **CONTIENE SOLO IL TOTALE** dei vari elementi retributivi, CORRISPOSTI, senza alcuna NECESSARIA distinzione. PER effettuare il calcolo occorre separare:

- LE VOCI RETRIBUTIVE CONTINUATIVE E FISSE VALUTABILI fino al 1992 IN QUOTA A
- LE RETRIBUZIONI ACCESSORIE VALIDE DAL 1996, IN APPLICAZIONE DELLE LEGGE 335/1995

IL CALCOLO DELLA PENSIONE CON SEAC

- I DIPENDENTI STATALI MINISTERIALI E SCUOLA (1)
- I DIPENDENTI DEGLI **ENTI LOCALI E DELLA SANITA'**

ENTI LOCALI CON 18 ANNI AL 31/12/1995

PERIODO	TIPO CALCOLO	RETRIBUZIONE	ALIQUOTA	NOTE
SERVIZIO FINO AL 31/12/1992	RETRIBUTIVO QUOTA A)	ULTIMA RETRIBUZIONE SOLO EMOLUMENTI PER QUOTA A)	TABELLA A) LEGGE 965 /1965	SU ULTIMO ANNO INSERIRE DATI SU SEAC DA BUSTA PAGA O PA04
SERVIZIO DAL 01/01/1993 AL 31/12/1995	RETRIBUTIVO QUOTA B	MEDIA ULTIMI 10 ANNI COMPRESSE ACCESSORIE DAL 1996	TABELLA A) LEGGE 965/1965	NON OCCORRE MODIFICARE SU SEAC I DATI SCARICATI DA INPS (SE CONGRUI)
SERVIZIO DAL 1996 AL 2011	RETRIBUTIVO QUOTA B1	MEDIA ULTIMI 10 ANNI COMPRESSE ACCESSORIE DAL 1996	TABELLA A) LEGGE 965/1965 Con 2% dal 1995 Se meno favorevole	NON OCCORRE MODIFICARE SU SEAC I DATI SCARICATI DA INPS
SERVIZIO DAL 2012	CONTRIBUTIVO	MONTANTE DAL 2012	COEFFICIENTE LEGGE 335/1995	NON OCCORRE MODIFICARE DATI SUL SEAC

ENTI LOCALI CON **MENO DI 18 ANNI** AL 31/12/1995

PERIODO	TIPO CALCOLO	RETRIBUZIONE	ALIQUOTA	NOTE
SERVIZIO FINO AL 31/12/1992	RETRIBUTIVO QUOTA A)	ULTIMA RETRIBUZIONE SOLO EMOLUMENTI PER QUOTA A)	TABELLA A) LEGGE 965 /1965	SU ULTIMO ANNO INSERIRE DATI SU SEAC DA BUSTA PAGA O PA04 EMOLUMENTI FISSI E C.
SERVIZIO DAL 01/01/1993 AL 31/12/1995	RETRIBUTIVO QUOTA B	MEDIA RETRIBUZIONE DAL 1993 ALLA CESSAZIONE, COMPRESI ACCESSORI DAL 1996	TABELLA A) LEGGE 965/1965	NON OCCORRE MODIFICARE SU SEAC I DATI SCARICATI DA INPS (SOLO controllo)
SERVIZIO DAL 1996 AL 2011	CONTRIBUTIVO	MONTANTE	COEFFICIENTE Legge 335/1995	NON OCCORRE MODIFICARE SU SEAC I DATI SCARICATI DA INPS (solo controllo))
SERVIZIO DAL 2012	CONTRIBUTIVO	MONTANTE DAL 2012	COEFFICIENTE LEGGE 335/1995	NON OCCORRE MODIFICARE DATI SEAC SOLO VERIFICA

STATALI CON 18 ANNI

PERIODO	TIPO CALCOLO	RETRIBUZIONE	ALIQUOTA	NOTE
SERVIZIO FINO AL 31/12/1992	RETRIBUTIVO QUOTA A)	ULTIMA RETRIBUZIONE SOLO EMOLUMENTI PER QUOTA A)	TABELLA A) LEGGE 965 /1965	SU ULTIMO ANNO INSERIRE DATI SU SEAC DA BUSTA PAGA O PA04 EMOLUMENTI FISSI E C. SCORPORANDO ACCESSORI E 13^
SERVIZIO DAL 01/01/1993 AL 31/12/1995	RETRIBUTIVO QUOTA B	MEDIA RETRIBUZIONE ultimi 10 anni COMPRESI ACCESSORI DAL 1996 Importo eccedente18%	TABELLA A) LEGGE 965/1965 dal 1995 con 2% se meno favorevole	INSERIRE ULTIMI 10 ANNI DA BUSTA PAGA o pa04 SCORPORANDO ACCESSORI E 13^
SERVIZIO DAL 1996 AL 2011	RETRIBUTIVO QUOTA B1	MEDIA ULTIMI 10 ANNI COMPRESI ACCESSORI DAL 1996 Importo eccedente18%	TABELLA A) LEGGE 965/1965 dal 1995 con 2% se meno favorevole	VALE INSERIMENTO FATTO PER QUOTA B
SERVIZIO DAL 2012	CONTRIBUTIVO	MONTANTE DAL 2012	COEFFICIENTE LEGGE 335/1995	VALE INSERIMENTO FATTO PER QUOTA B

STATALI CON MENO DI 18 ANNI

PERIODO	TIPO CALCOLO	RETRIBUZIONE	ALIQUTA	NOTE
SERVIZIO FINO AL 31/12/1992	RETRIBUTIVO QUOTA A)	ULTIMA RETRIBUZIONE SOLO EMOLUMENTI PER QUOTA A)	TABELLA A) LEGGE 1092/1973	SU ULTIMO ANNO INSERIRE DATI SU SEAC DA BUSTA PAGA O PA04 EMOLUMENTI FISSI SCORPORANDO ACCESSORI E 13^
SERVIZIO DAL 01/01/1993 AL 31/12/1995	RETRIBUTIVO QUOTA B	MEDIA RETRIBUZIONE DAL 1993 ALLA CESSAZIONE, COMPRESI ACCESSORI DAL 1996 Importo eccedente 18%	TABELLA A) LEGGE 1092/1973 dal 1995 con 2% se meno favorevole	INSERIRE RETRIBUZIONI DAL 1993 ALLA CESSAZ. SCORPORANDO ACCESSORI E 13^
SERVIZIO DAL 1996 AL 2011	CONTRIBUTIVO QUOTA C	MONTANTE COMPRESI ACCESSORI DAL 1996 Importo eccedente 18%	DIVISORE SPERANZA DI VITA LEGGE 335/1995	VALGONO DATI INSERITI PER LA QUOTA B
SERVIZIO DAL 2012	CONTRIBUTIVO C1	MONTANTE DAL 2012	DIVISORE SPERANZA DI VITA LEGGE 335/1995	VALGONO I DATI INSERITI PER QUOTA B